

marzo 1953 n. 87, l'Istituto chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione dell'incidente di legittimità costituzionale della legge 12 febbraio 1955 n. 112.

La causa di opposizione a decreto ingiuntivo è stata ritenuta in decisione dal Tribunale il 23 gennaio 1956 e in atto si è in attesa della decisione del Tribunale stesso sul fondamento dell'incidente ai fini della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Indipendentemente dall'esito del giudizio, l'Istituto ha rappresentato ai Ministri competenti l'insufficienza della legge 12 febbraio 1955, per quanto concerne specialmente l'onere corrispondente alle maggiori prestazioni fissate dalla legge.

Recentemente il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha predisposto un nuovo disegno di legge inteso a regolare integralmente la rivalutazione del trattamento di presidenza di che trattasi e disponendo altresì che l'onere corrispondente alla rivalutazione è posto a carico dell'I.M.G., il quale è autorizzato a rivalersene sul "Fondo per scopi di pubblica utilità" di cui